



CHIORINO S.p.A. - VIA S. AGATA 9 - 13900 BIELLA - ITALIA - P.O.B. 460 - TEL. +39-015.8489.1 - FAX +39-015.8496161
Cap. Soc. € 10.000.000,00 - R.E.A. CCIAA Biella 153915 - C.F. 07466820581 - P. IVA IT 01647540028
chiorino@chiorino.com - www.chiorino.com

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI CHIORINO S.P.A.

Definizioni riportate in queste condizioni generali di acquisto.

L'Acquirente è CHIORINO S.P.A. – Via S. Agata, 9 – 13900 Biella Italia. Il Fornitore è la Ditta alla quale è assegnato l'ordine di acquisto. La Fornitura è ogni tipo di fornitura di materiali, beni o servizi che costituiscono oggetto dell'ordine di acquisto. Le Condizioni Generali di Acquisto (di seguito denominate CGA) sono le clausole riportate nel presente documento. Le condizioni speciali sono le clausole riportate sull'ordine di acquisto di CHIORINO S.P.A. I capitolati e le specifiche tecniche sono i documenti che definiscono i requisiti tecnico-operativi della fornitura.

Art. 1. Prescrizioni generali.

Le CGA costituiscono parte integrante dell'ordine di acquisto e vengono applicate come clausole essenziali dello stesso. Solamente le condizioni speciali riportate nei singoli ordini di acquisto sono prevalenti rispetto alle CGA e possono costituire una deroga alle stesse. Le CGA e le eventuali condizioni speciali non possono essere modificate né subire aggiunte se non in presenza di accordo scritto fra CHIORINO S.P.A. e fornitore. Le CGA si applicano a tutti gli ordini di acquisto trasmessi da CHIORINO S.P.A. al fornitore. Nel caso in cui uno o più degli artt. previsti da queste CGA risultassero per qualsiasi motivo inefficaci o contrari a norme imperative di legge, l'inefficacia e la contrarietà a norme imperative di legge non si estendono alle altre revisioni di queste CGA.

Art. 2. Accettazione delle Condizioni Generali di Acquisto e dell'ordine di acquisto.

Il fornitore formalizza l'accettazione delle CGA e dell'ordine di acquisto restituendo la copia ordine di acquisto debitamente timbrata e sottoscritta per accettazione e/o inviando conferma ordine su propria carta intestata. Se entro il termine di sette (7) giorni dalla sua ricezione il fornitore non ha provveduto alla restituzione dell'ordine di acquisto debitamente sottoscritto CHIORINO S.P.A. si riserva la facoltà di annullare l'ordine di acquisto in qualsiasi momento. L'iniziata esecuzione dell'ordine di acquisto da parte del fornitore costituisce completa accettazione dello stesso ivi compresi i documenti di riferimento (CGA, specifica tecnica, capitolato etc.). Le CGA si intendono tacitamente accettate salvo diversa comunicazione da fare pervenire a CHIORINO S.P.A. entro sette (7) giorni dal ricevimento ordine acquisto.

Art. 3. Pattuizione completa.

L'ordine di acquisto, le CGA, le condizioni speciali e gli allegati rappresentano l'accordo completo tra le parti e superano ogni precedente pattuizione in merito all'oggetto della fornitura. L'accettazione dell'ordine di acquisto e dei suoi allegati da parte del fornitore annulla automaticamente le condizioni generali di vendita del fornitore.

Art. 4. Termini di consegna.

Il fornitore si impegna ad attenersi strettamente ai termini di consegna riportati sull'ordine di acquisto che sono da considerarsi essenziali ed accettati.

Art. 5. Divieto di cessione dell'ordine di acquisto e del credito.

Il fornitore non ha facoltà di cedere a terzi, anche parzialmente, l'ordine di acquisto senza la preventiva autorizzazione scritta di CHIORINO S.P.A. E' esclusa la cedibilità del credito derivante al fornitore dall'ordine di acquisto se non in presenza di espressa autorizzazione formale di CHIORINO S.P.A.

Art. 6. Forza Maggiore.

In presenza di un evento di Forza Maggiore (quale a titolo meramente esemplificativo terremoti, incendi, epidemie, etc.) che possa compromettere le date di consegna concordate è obbligo del fornitore informare immediatamente per iscritto CHIORINO S.P.A. specificando l'entità del ritardo conseguente stimata o reale. Il fornitore deve in ogni caso intraprendere tutte quelle azioni dirette a ridurre il ritardo e a recuperare il tempo perduto. L'eventuale nuova data di consegna dovrà essere concordata tra CHIORINO S.P.A. e il fornitore in relazione all'impedimento della causa di Forza Maggiore. Nel caso la causa di Forza Maggiore determini un ritardo nelle consegne superiore a giorni 30 (trenta) CHIORINO S.P.A. si riserva il diritto di risolvere l'ordine di acquisto in qualsiasi momento mediante invio di Racc. AR, fax o e-mail al fornitore

Art. 7. Consegne e imballaggio.

Le consegne dei materiali dovranno essere accompagnate dai prescritti documenti di spedizione sui quali dovranno essere riportate le seguenti indicazioni: data, numero e data dell'Ordine di Acquisto, codice materiale, descrizione del prodotto/servizio, quantità, peso lordo e netto dei colli, mezzo di spedizione. Il fornitore deve provvedere ad un imballo adeguato della fornitura secondo quanto specificato nell'ordine di acquisto oppure, se non specificato, secondo le migliori tecniche generalmente applicate negli usi del commercio rimanendo comunque responsabile per tutti i danni subiti dalla fornitura conseguenti ad imballaggio non idoneo.

Art. 8. Penali per ritardi di consegna.

In presenza di ritardi della fornitura oggetto dell'ordine di acquisto CHIORINO S.P.A. si riserva di applicare al fornitore e senza pregiudizio per qualsiasi diritto di risoluzione e di risarcimento eventuali danni subiti una penale dello 0,5% del valore dell'importo, indicato sull'ordine di acquisto, della fornitura non consegnata nel termine contrattualmente stabilito, per ciascuna settimana completa maturata di ritardo. L'importo totale della penale non potrà superare il 10% del valore dell'ordine di acquisto della fornitura in ritardo.

Art. 9. Prezzi.

In assenza di clausole espressamente previste nell'ordine di acquisto i prezzi si intendono fissi e non revisionabili.

Art. 10. Fatture.

Le fatture dovranno essere intestate come segue: CHIORINO S.P.A. – Via S. Agata, 9 – 13900 Biella. Tutte le fatture devono contenere: numero e data dell'ordine di acquisto di CHIORINO S.P.A., elenco delle voci di fornitura nella sequenza indicata nell'ordine di acquisto, quantità fornita, numero e data del documento di trasporto.

Art. 11. Controllo della fornitura.

L'accettazione della fornitura è subordinata all'accertamento della conformità con le condizioni quantità e qualità richieste nell'ordine di acquisto di CHIORINO S.P.A. Alla consegna della merce CHIORINO S.P.A. effettuerà gli opportuni controlli quantitativi, qualitativi e documentali. Qualora il prodotto/servizio non corrispondesse a quanto previsto contrattualmente esso verrà rifiutato e messo a disposizione del fornitore per l'eventuale sostituzione a sua cura e spese con altro conforme alle prescrizioni contenute nell'ordine di acquisto, pregiudicato ha ogni diritto alla risoluzione ed al risarcimento del danno per CHIORINO S.P.A.

Art. 12. Garanzia.

Il fornitore garantisce che la fornitura è immune da vizi che la rendano inidonea all'uso per la quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, siano essi apparenti od occulti. Il fornitore è responsabile dei danni direttamente provocati a cose o persone e direttamente imputabili ad una parte o parti difettose della sua fornitura. Il fornitore è obbligato a tenere CHIORINO S.P.A. indenne da ogni richiesta di risarcimento in conseguenza della non conformità e non affidabilità della sua fornitura risarcendo CHIORINO S.P.A. degli eventuali danni subiti.

Art. 13. Infortuni.

La fornitura oggetto dell'ordine di acquisto deve essere garantita conforme alle vigenti disposizioni antinfortunistiche. Il fornitore si impegna ad apporre, laddove necessario, le prescrizioni legislative ottemperanti.

Art. 14. Recesso unilaterale.

CHIORINO S.P.A. si riserva la facoltà di recedere, in parte o interamente, dall'ordine di acquisto in qualsiasi momento anche dopo che l'ordine di acquisto stesso ha avuto un principio di esecuzione, a mezzo Racc. AR, fax o e-mail, da inviarsi al fornitore con un preavviso di 20 (venti) giorni rispetto la data di consegna prevista. In tal caso CHIORINO S.P.A. riconoscerà al fornitore a fronte della consegna della fornitura fino alla data del recesso un importo pari al valore, a prezzi contrattuali, della prestazione regolarmente eseguita.

Art. 15. Risoluzione.

In caso di infrazione o non osservanza da parte del fornitore di una o più clausole riportate nell'ordine di acquisto, nelle condizioni generali di acquisto e negli eventuali allegati, CHIORINO S.P.A. ha facoltà di risolvere l'ordine di acquisto mediante Racc. AR inviata al fornitore fermo in ogni caso per CHIORINO S.P.A. il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno subito. CHIORINO S.P.A. potrà inoltre risolvere l'ordine di acquisto nel caso si verificassero le seguenti condizioni: Acquisizione da parte di una società terza del controllo del fornitore: insolvenza, liquidazione, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, fallimento del fornitore, mancato rispetto delle clausole CGA.

Si intende risolto il contratto di fornitura di beni o servizi quando il fornitore non rispetta le indicazioni comportamentali presenti nei documenti relativi al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di CHIORINO S.p.A.

ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e nel rispetto delle norme di Correct Corporate Governance.

Art. 16. Clausola risolutiva espressa per i reati di cui al D.LGS. 231/01 e S.M.I.

Ai sensi dell'Art. 1456 c.c. (Clausola risolutiva espressa), il presente contratto dovrà considerarsi risolto qualora la Società appaltatrice risulti definitivamente condannata / sanzionata per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/01 e S.M.I. Resta salvo il diritto al risarcimento a favore della CHIORINO S.P.A. di tutti i danni subiti a causa della risoluzione del contratto.

Art. 17. Ispezioni e controlli presso il fornitore.

CHIORINO S.P.A. si riserva il diritto previo preavviso di inviare persone o organismi di controllo presso lo stabilimento del fornitore per verificare, in qualsiasi momento e durante le normali ore di lavoro, l'andamento della fabbricazione, la qualità dei materiali impiegati ed il corretto adempimento di tutte le obbligazioni da questi assunte con l'ordine di acquisto nel rispetto delle norme di sicurezza e riservatezza applicabili in materia. Tali ispezioni e controlli non sollevano il fornitore dai propri obblighi contrattuali.

Art. 18. Attrezzature, materiali di proprietà CHIORINO S.P.A.

I disegni, gli stampi, le attrezzature, i pezzi campione, i supporti informatici consegnati da CHIORINO S.P.A. al fornitore per l'esecuzione dell'ordine di acquisto rimangono di proprietà di CHIORINO S.P.A. e dovranno essere alla stessa restituiti ad ordine di acquisto esaurito in buono stato di conservazione. E' espressamente concordato che gli stessi non possono in alcun caso essere riprodotti e devono essere utilizzati dal fornitore solo per l'esecuzione dell'ordine di acquisto CHIORINO S.P.A.

Art. 19. Forniture di produzione brevettata.

Il fornitore garantisce che la fornitura non è prodotta in contravvenzione a brevetti o licenze di privativa e la liceità dell'uso e del commercio tanto in Italia che all'estero. Il fornitore si impegna a sollevare e a tenere indenne CHIORINO S.P.A. da ogni rivalsa, azione legale o richiesta di risarcimento impugnata da terzi per l'uso ed il commercio di quanto sopra citato.

Art. 20. Riservatezza.

Il fornitore si impegna a non fare pubblicità facendo il nome di CHIORINO S.P.A. Tutte le informazioni contenute nell'ordine di acquisto, eventuali suoi allegati e quelle che dovessero essere fornite da CHIORINO S.P.A. nel corso della fornitura, devono essere considerate strettamente confidenziali e riservate. E' fatto tassativo divieto al fornitore di intrattenere rapporti diretti con il cliente finale di CHIORINO S.P.A.

Art. 21. Giurisdizione ed Arbitrato.

L'ordine di acquisto sarà regolamentato ed interpretato sotto ogni punto di vista dalla Legge italiana tranne per quanto espressamente previsto in queste CGA o nelle condizioni speciali. Qualsiasi controversia derivante da o connessa con l'ordine di acquisto sarà definitivamente composta secondo lo Statuto-Regolamento della Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Biella da uno o più arbitri nominati secondo detto Regolamento. La lingua dell'Arbitrato sarà l'italiano. La sede di Arbitrato sarà Biella.

Ultimo aggiornamento: 3/2012